

DISCIPLINARE DI GARA
PER L'APPALTO DI FORNITURA
DI N. 1 CARICATORE GOMMATO

A. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. La presente procedura ad oggetto la fornitura di n.1 caricatore gommato, avente le caratteristiche tecniche e i requisiti di cui alla scheda allegata, contenente la descrizione degli elementi minimi obbligatori che deve possedere il bene oggetto della presente procedura.
2. Il concorrente potrà, in sede di offerta, dettagliare tali caratteristiche obbligatorie.
3. Fermo restando quanto sopra, si precisa altresì che l'oggetto della fornitura dovrà essere di tipo omologato per lo specifico uso cui è destinato, risultar conforme alla normativa tecnica applicabile al prodotto considerato nonché alle vigenti normative in materia ambientale.
4. Il medesimo e i connessi accessori di prodotto, in ogni caso, devono essere nuovi di fabbrica e costruiti utilizzando parti o materiali nuovi.
5. Oltre a quanto espressamente indicato nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto comunque a fare in modo che la fornitura sia sicura in tutti gli aspetti, in modo da garantire l'incolumità degli addetti alla stessa e dei terzi.
6. Tutti i componenti costitutivi del bene oggetto della fornitura dovranno rispondere alle prescrizioni di legge in vigore per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici, fisici, nonché biologici.
7. Il caricatore oggetto della fornitura dovrà riportare apposito "logo" della SAF S.p.A, che verrà successivamente consegnato all'aggiudicatario.
8. In ogni caso, il prodotto oggetto di fornitura deve essere esente da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e deve essere realizzato secondo le vigenti normative in tema di standardizzazione, normalizzazione e sicurezza (norme UNI ed UNI-EN, nonché qualsiasi altra norma di riferimento sugli specifici prodotti).

9. Unitamente al caricatore gommato oggetto della fornitura, il Fornitore dovrà provvedere a fornire duplice copia della relativa documentazione tecnica.

B. LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La fornitura ovvero la consegna del prodotto dovrà avvenire – entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto – presso l’impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito nel Comune di Colfelice (FR).

2. Il prodotto oggetto della fornitura dovrà essere consegnato funzionante e provvisto di tutto quanto necessario per poter essere utilizzato, secondo la formula “chiavi in mano”.

3. Contestualmente alla consegna dovranno essere presentati e depositati i documenti e le omologazioni necessarie e sarà redatto, da un incaricato della SAF S.p.A., il relativo verbale di consegna.

4. La consegna si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresa a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di imballaggio, trasporto, facchinaggio, asporto degli imballaggi.

5. Il pagamento del corrispettivo avverrà attraverso apposita società di leasing, già convenzionata con l’Amministrazione Aggiudicatrice.

6. Con l’impresa aggiudicataria, la SAF S.p.A. stipulerà un contratto, con il quale verrà regolamentata la fornitura oggetto del presente Disciplinare, in conformità alle clausole e condizioni qui stabilite ed a quelle integrative risultanti dall’offerta economica presentata in sede di gara.

C. PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della fornitura, il Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare ovvero rispetto all'offerta; in tali casi, la SAF S.p.A. applicherà al Fornitore la penale di cui al precedente comma sino al momento in cui la fornitura verrà eseguita in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore, dalla SAF S.p.A.; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla SAF S.p.A. nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della SAF S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

D. CONDIZIONI DELLA FORNITURA

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Disciplinare, nonché ad ogni adempimento che si rendesse necessario o, comunque, opportuno per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel presente Disciplinare, nell'Offerta presentata in sede di gara.

3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza ed igiene in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente interessato di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

E. COLLAUDO

1. Entro 15 gg. dalla consegna, il caricatore gommato oggetto della fornitura verrà sottoposto a collaudo da parte della SAF S.p.A. ma in presenza di persone incaricate dal Fornitore, debitamente invitato; in caso di loro assenza, si procederà comunque ad espletare le operazioni di collaudo ed il Fornitore non potrà conseguentemente eccepire contestazioni sulle operazioni effettuate.

2. Trascorso il predetto termine senza che abbia luogo il collaudo, salvo la ricorrenza di legittime cause di impedimento, il mezzo si intenderà accettato.

3. Il collaudo sarà volto a verificare la funzionalità del mezzo fornito, la sua rispondenza alla normativa vigente, alle prescrizioni del presente Disciplinare, alla documentazione tecnica e manualistica d'uso e ai requisiti dichiarati in sede di offerta.

4. Sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, la SAF potrà:

- accettare il prodotto;
- rifiutare il prodotto;
- dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, il prodotto.

5. Resta inteso che il regolare collaudo del mezzo e la dichiarazione di presa in consegna del medesimo non esonera comunque il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma che venissero in seguito accertati e denunciati.

6. Sarà rifiutato il mezzo che risulti difettoso o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste o alla scheda tecnica prodotta dal Fornitore in sede di gara: in tal caso il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, il prodotto che risulti difforme e/o viziato e quindi non accettato al collaudo, entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione della SAF.

7. Nell'ipotesi che il mezzo interessato dall'intervento di cui al precedente comma venga riconsegnato oltre il termine di cui sopra, ovvero risulti ancora affetto da difformità e/o vizi sulla base di accertamento con idoneo verbale, s'intende come non consegnato.

8. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, si applicano le penali di cui all'art. E del presente Disciplinare.

9. La SAF S.p.A. – a suo insindacabile giudizio – può riservarsi di accettare in via eccezionale, con adeguata svalutazione, il mezzo che non risulti perfettamente conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare e dell'offerta presentata dal Concorrente in sede di gara.

F. VARIANTI E SUBAPPALTO

1. Non è ammessa la presentazione di varianti.
2. Pertanto, si precisa sin d'ora che le offerte che non rispondano – anche in un solo punto – ai requisiti richiesti nella scheda tecnica allegata, saranno automaticamente escluse.
3. Non è ammesso il subappalto.

G. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la SAF S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
3. In tali casi la SAF S.p.A. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

H. CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ciascun concorrente, a pena d'esclusione, dovrà corredare la propria offerta di una cauzione provvisoria pari ad Euro 2.800,00 (*duemilaottocento/00*).
2. La cauzione copre il rischio della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'offerente ed è svincolata di diritto al momento della stipula del contratto medesimo.
3. La cauzione provvisoria deve avere validità di almeno 180 (*centoottanta*) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell'offerta e deve contenere l'esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'esplicita operatività entro 15 (*quindici*) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

I. CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto, nonché a copertura delle somme spettanti alla SAF a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti per fatto del Fornitore o a titolo di rimborso di spese anticipate per causa di inadempimenti o cattiva esecuzione della fornitura, il Fornitore aggiudicatario - preliminarmente rispetto alla stipula del Contratto - dovrà provvedere, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - a prestare una cauzione definitiva pari al 10 (*dieci*) per cento dell'importo della fornitura.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

4. A norma dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

5. Detta cauzione verrà restituita al Fornitore alla scadenza del predetto periodo di durata della garanzia.

6. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

7. Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione, nella misura in cui la SAF S.p.A. si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

J. GARANZIA

1. La fornitura oggetto del presente Disciplinare dovrà essere provvista di garanzia per vizi e difetti di fabbricazione e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa, nonché come garanzia di buon funzionamento.

2. Tale garanzia dovrà essere applicabile per un periodo minimo di 24 (*ventiquattro*) mesi decorrenti dalla data di consegna del mezzo, comunque successiva all'aggiudicazione dell'appalto.

3. Il Committente avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione del mezzo ogni qualvolta – durante il periodo di garanzia – si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

4. Il vizio, il difetto di fabbricazione, il mal funzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato al Fornitore, tramite notifica scritta anche a mezzo fax, entro un termine di decadenza di 30 (*trenta*) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse.

5. Restano salve le garanzie per le evizioni dettate dal codice civile in materia di compravendita che trovano applicazione in quanto compatibili alla fornitura oggetto del presente Disciplinare.

K. RECESSO

1. La SAF ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (*quindici*) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

- giusta causa;
- sopravvenienza di disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non consentano la prosecuzione in tutto o in parte dei servizi connessi alla fornitura;
- mutamenti di carattere organizzativo nella gestione del servizio.

L. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Disciplinare e del susseguente Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SAF S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SAF S.p.A..

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto che si andrà a stipulare, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

M. FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie nascenti dal rapporto di fornitura oggetto del presente Disciplinare, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, restando escluso il ricorso a qualunque forma di compromissione arbitrale.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente in relazione alla fornitura oggetto del presente Disciplinare sarà competente in via esclusiva il Foro di Cassino.

N. ONERI FISACALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge nonché le spese relative conseguenti e/o connesse al Contratto, nessuna eccettuata.

O. TRATTAMENTO DEI DATI

1. La SAF S.p.A. eseguirà i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

2. In ogni caso lo stesso Fornitore dovrà dichiarare espressamente di acconsentire al trattamento per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore al Committente nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

P. NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.